



Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi – rapporto esplicativo

Berna, 17.06.2016

Indice

1.	Introduzione	3
2.	In generale	3
3.	Base legale	4
4.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	4
5.	Rappresentatività	5
6.	Commento ai singoli articoli	6
7.	Ripercussioni	15
7.1	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni	15
7.2	Ripercussioni economiche	15
7.2.1	Ripercussioni sui diversi segmenti di mercato	15
7.2.2	Mutamenti strutturali nel mercato orologiero	16

1. Introduzione

L'ordinanza del 23 dicembre 1971¹ concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (ordinanza «Swiss made» per gli orologi) disciplina l'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per gli orologi. Le indicazioni di provenienza «Svizzera» e «Swiss made» sono sinonimo di qualità, innovazione tecnica e precisione: caratteristiche essenziali per un orologio. I consumatori sono disposti a pagare di più per un orologio svizzero che per un prodotto simile fabbricato altrove. Per gli orologi svizzeri, il valore aggiunto generato dalla provenienza svizzera è stimato all'incirca al 20 per cento, per determinati orologi meccanici addirittura al 50 per cento, del prezzo di vendita². Si tratta peraltro di una media. All'interno dello stesso segmento di mercato, i consumatori a seconda della loro nazionalità valutano infatti in maniera diversa questo valore aggiunto. Per un orologio al quarzo in acciaio con l'indicazione «Swiss made», i consumatori giapponesi sono ad esempio disposti a pagare il 100 per cento in più che per un orologio senza tale indicazione, mentre per i Sudcoreani il sovrapprezzo accettabile ammonta a meno del 10 per cento³. I consumatori si aspettano tuttavia che un orologio «Swiss made» abbia un legame diretto con la Svizzera. Naturalmente c'è anche chi cerca di approfittare di questo valore aggiunto spacciando come svizzeri orologi che non possono realmente dirsi tali. Tale fenomeno minaccia la reputazione degli orologi svizzeri e di riflesso la Svizzera in quanto luogo di produzione. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi mira a contrastare tale minaccia e a rafforzare la designazione «Svizzera» e «Swiss made» per gli orologi e i movimenti.

I criteri per i prodotti industriali previsti nella nuova legislazione «Swissness» valgono anche per gli orologi e i movimenti⁴. L'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è adeguata per garantirne la compatibilità con la nuova legislazione «Swissness».

2. In generale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi intende precisare i punti seguenti:

- la definizione di orologio include anche gli orologi connessi (smartwatch)⁵;

¹ RS **232.119**

² Ciò è dimostrato da diversi studi, tra cui due condotti dall'Università di San Gallo e dal Politecnico di Zurigo: Stephan Feige/Benita Brockdorff/Karsten Sausen/Peter Mathias Fischer/Urs Jaermann/Sven Reinecke: «Swissness Worldwide – Internationale Studie zur Wahrnehmung der Marke Schweiz», Studie Universität St. Gallen et al. 2008; Conradin Bolliger, «Produktherkunft Schweiz: Schweizer Inlandkonsumenten und ihre Assoziationen mit und Präferenzen für heimische Agrarerzeugnisse», Tagungsband der 18. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 2008.

³ Swissness Worldwide, <http://St.Gallen> (Hrsg.) /Jung von Matt (Zus.-Arb.), 2013, pag. 49.

⁴ La legislazione «Swissness» comprende la revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS **232.11**; Raccolta ufficiale [RU] **2015** 3631), e della legge federale del 5 giugno 1931 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP; RS **232.21**; RU **2015** 3679). Per i prodotti industriali vale inoltre l'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi (OPM; RS **232.111**; RU **2015** 3649).

⁵ Un orologio connesso o smartwatch è un orologio da polso dotato di sensori, attuatori (p.es. motore con ritorno di vibrazione) nonché di connettività e funzionalità analoghe a quelle di un computer. Gli orologi connessi forniscono informazioni che vanno oltre l'orario e le loro funzioni possono essere personalizzate dagli utenti con l'ausilio di appositi programmi.

- la definizione di orologio svizzero considera ora l'orologio nel suo insieme (prodotto finale): almeno il 60 per cento dei relativi costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera. Questo requisito è in linea con i criteri generali «Swissness» per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM⁶). Il precedente calcolo dei costi teneva in considerazione esclusivamente il movimento;
- il movimento continua tuttavia a rivestire un ruolo considerevole. Come finora, almeno il 50 per cento del suo valore deve risultare da pezzi fabbricati in Svizzera. Inoltre, anche per il movimento vale il principio per cui almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera;
- in virtù dell'articolo 48 capoverso 2 LPM, lo sviluppo tecnico dell'orologio e del movimento deve avere luogo in Svizzera. Questa condizione, così come i requisiti stabiliti dall'ordinanza vigente (assiematura del movimento nonché controllo finale dell'orologio e del movimento in Svizzera), non dipende dai nuovi criteri introdotti dalla legislazione «Swissness». L'entrata in vigore dell'obbligo dello sviluppo tecnico in Svizzera è prevista in un secondo momento;
- infine si definisce cosa si debba intendere per assiematura del movimento (in Svizzera).

Le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei marchi⁷ sono altresì valide per gli orologi e i movimenti, sempre che l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non contenga regolamentazioni particolari.

3. Base legale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi promossa dal Consiglio federale poggia su una norma di delega.

In virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM, il Consiglio federale ha la possibilità, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, di precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti (nella fattispecie gli orologi e i relativi pezzi costitutivi). Tale disposizione non si riferisce solo all'elaborazione di nuove ordinanze di settore, bensì anche alla revisione della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Consiglio federale ha già esaminato in dettaglio la questione della compatibilità dei nuovi criteri «Swissness» con gli impegni internazionali della Svizzera nel quadro del messaggio concernente il progetto «Swissness»⁸, giungendo alla conclusione che le disposizioni «Swissness», in seguito approvate dal Parlamento, sono compatibili con tali impegni, segnatamente con l'Accordo del

⁶ Cfr. nota 4.

⁷ Cfr. nota 4.

⁸ Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (in seguito: messaggio «Swissness»), FF **2009** 7425, in particolare 7551 segg.

1972⁹ di libero scambio CH-UE, con l'Accordo del 1967¹⁰ concernente i prodotti orologiai CH-UE e con l'Accordo complementare del 1972¹¹ concernente i prodotti orologiai CH-UE¹².

La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi soddisfa i requisiti legali minimi in materia di «Swissness». In conformità alle disposizioni generali per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM), è segnatamente previsto che sia l'orologio sia il movimento siano prodotti in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento. Si è rinunciato all'introduzione di un criterio dell'80 per cento per gli orologi meccanici come originariamente proposto dalla Federazione dell'industria orologiaia svizzera FH. Il requisito minimo di una quota dei costi del 60 per cento è compatibile con l'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai tra la Svizzera e l'UE¹³. Tale accordo riguarda il movimento dell'orologio e prevede che almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi di un movimento sia di fabbricazione svizzera¹⁴. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi sotto questo profilo non comporta una modifica della disposizione relativa al movimento (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) e pertanto non implica una limitazione del campo di applicazione dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai.

Per motivi legati alla trasparenza e per evitare malintesi, è stata comunque introdotta una riserva a favore dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai (cfr. art. 2 cpv. 3). Tale riserva ha un carattere esclusivamente «declaratorio».

La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è dunque compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Si prevede di informare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi e la legislazione «Swissness».

5. Rappresentatività

Un'ordinanza di settore non deve servire abusivamente gli interessi specifici di una parte del settore. È al contrario fondamentale che una parte rappresentativa delle aziende del settore appoggi l'avamprogetto di ordinanza presentato dal Consiglio federale¹⁵. La rappresentatività non può essere stabilita sulla base di criteri generali e astratti, ma va valutata tenendo conto del contesto concreto del settore in questione.

L'industria orologiaia svizzera è rappresentata dalla Federazione dell'industria orologiaia svizzera FH con sede a Bienne. Questa associazione mantello conta circa 500 membri e comprende la maggioranza delle aziende effettivamente attive nel settore della produzione e commercializzazione di orologi o componenti di orologi. Ne fanno parte grandi gruppi, marchi indipendenti e fornitori; la maggioranza degli affiliati è costituita da piccole e medie imprese (PMI). I membri della

⁹ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, RS **0.632.401**.

¹⁰ Accordo del 30 giugno 1967 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri concernente i prodotti orologiai, RS **0.632.290.13**.

¹¹ Accordo complementare del 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologiai fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri», RS **0.632.290.131** (in seguito: «Accordo complementare concernente i prodotti orologiai»).

¹² Cfr. messaggio «Swissness», FF **2009** 7425, in particolare 7551 segg.

¹³ Cfr. nota 11.

¹⁴ Cfr. art. 2 dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai.

¹⁵ Cfr. messaggio «Swissness», FF **2009** 7425, n. 2.1.2.4.

FH realizzano oltre il 90 per cento del fatturato e rappresentano più del 90 per cento delle persone occupate in questo ramo. Inoltre la FH collabora a stretto contatto con le autorità svizzere ed estere al fine di promuovere le condizioni quadro per uno sviluppo equilibrato del settore, in particolare nell'ambito di negoziati bilaterali di libero scambio o di trattative multilaterale (OMC; ciclo di Doha). Anche in seno alle commissioni economiche bilaterali miste (UE, Federazione russa, Brasile, Cina, India ecc.), la FH difende gli interessi del settore per conto della Svizzera. Per giunta funge da controparte diretta della delegazione europea all'interno del Comitato permanente dell'orologeria europea¹⁶, costituisce l'unico interlocutore del settore orologiero per l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) e, per quanto concerne le questioni legate alla tutela dei marchi e alle indicazioni di provenienza, interviene direttamente e in tutto il mondo a favore del marchio «Swiss made» e di altre indicazioni protette. La FH è di conseguenza rappresentativa dell'industria orologiera svizzera.

Prima di emanare un'ordinanza di settore, occorre inoltre sentire i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati (art. 50 cpv. 3 LPM), il che costituisce un'ulteriore garanzia che si aggiunge al requisito della rappresentatività. Per adempiere a quest'obbligo, alla fine del 2015 è stata avviata una procedura di consultazione per dare l'opportunità a tutte le cerchie coinvolte di esprimersi sul progetto di revisione. Da questa procedura è emerso che una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva le modifiche proposte.

Ciò detto, l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è un'ordinanza del Consiglio federale (e non della FH), che rimane libero di definirne i contenuti e di integrarvi le proprie considerazioni. Il Governo ha rielaborato, completato e modificato sostanzialmente a più riprese l'avamprogetto della FH. Quest'ultima ha ad esempio dovuto rinunciare a una delle sue richieste principali, vale a dire l'introduzione di un criterio di produzione dell'80 per cento per gli orologi meccanici.

Lo strumento dell'ordinanza di settore consente di tenere conto delle particolarità di un ramo economico precisando le condizioni alle quali può essere usata un'indicazione di provenienza svizzera (art. 50 cpv. 2 LPM). In una tale ordinanza, il Consiglio federale può anche prescrivere criteri più restrittivi di quelli stabiliti a livello di legge¹⁷. Per tutte le categorie di merci, l'articolo 48 capoverso 2 LPM prevede infatti eventuali condizioni supplementari che possono aggiungersi ai requisiti generali, quindi anche in relazione ad esempio al criterio del 60 per cento dei costi di produzione di cui all'articolo 48c LPM.

6. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 *Definizione di orologio*

Capoverso 1:

Lettera a: la definizione è concepita in modo ampio; vi rientrano ad esempio anche gli orologi connessi (smartwatch)¹⁸, purché servano in misura sostanziale anche a misurare il tempo. Gli orologi connessi sono trattati alla stregua degli orologi tradizionali e in materia di «Swiss made» soggiacciono alle norme della presente ordinanza. È immaginabile che in futuro tali dispositivi

¹⁶ Comitato permanente dell'orologeria europea (CPHE).

¹⁷ Si veda a questo proposito anche la risposta del Consiglio all'interpellanza Favre del 21.8.2013 (13.3584) concernente il «partenariato per l'attuazione di Swissness».

¹⁸ Cfr. nota 5.

saranno dotati di un numero tale di funzioni aggiuntive da non essere più considerati essenzialmente apparecchi di cronometria. I tribunali dovranno decidere in merito caso per caso.

Affinché non sia compreso qualsiasi dispositivo che misuri (anche) il tempo, rientrano nella definizione secondo il capoverso 1 lettera a soltanto gli apparecchi di cronometria da portare al polso.

Lettera b: anche gli apparecchi di cronometria che non si portano al polso possono rientrare nella definizione di orologio, a patto che soddisfino entrambe le condizioni seguenti: la loro funzione principale deve essere la misurazione del tempo e il loro movimento non deve superare determinate dimensioni. Queste dimensioni massime del movimento sono state modificate tenendo conto della realtà del mercato.

Sulla base di questa definizione, gli smartphone, gli iPod nonché le penne, i coltelli e i lettori MP3 in grado di indicare l'ora non sono orologi, mentre sono invece considerati tali le sveglie, gli orologi da tavolo di piccole dimensioni o gli orologi da tasca.

Capoverso 3: il cinturino è un accessorio amovibile che non rimane necessariamente montato sull'orologio dopo la sua fabbricazione. Spesso gli orologi sono infatti esportati senza cinturino. Inoltre rientrano nella definizione di orologio anche gli apparecchi di cronometria senza cinturino (p.es. orologi da tasca o a clip, sveglie). Di conseguenza, i dispositivi finalizzati a portare l'orologio come ad esempio il cinturino (e la relativa chiusura), la catenella degli orologi da tasca e il sistema di aggancio degli orologi a clip non rientrano nella definizione di orologio ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 1a *Definizione dell'orologio svizzero*

Lettera a: giusta l'articolo 48a capoverso 2 LPM possono essere richieste condizioni supplementari, in particolare il rispetto di principi di fabbricazione o di criteri di qualità. Questa disposizione, che concerne le indicazioni di provenienza qualificate, consente di prendere in considerazione altri criteri oltre a quelli generali stabiliti dagli articoli 48a—48c¹⁹. L'utilizzo corretto di un'indicazione di provenienza per cui sono previste condizioni supplementari presuppone che tali condizioni siano rispettate anche quando esse divergono dalle attese dei consumatori²⁰. Il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire tramite ordinanza condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPM (art. 50 cpv. 1 e 2 LPM).

Nel suo messaggio del 2 ottobre 1970 relativo al controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera, il Consiglio federale sottolineava quanto segue: «per un orologio, "Made in Switzerland" significa non solo che è stato fabbricato in Svizzera, ma indica anche che lo è stato nella maniera in cui solitamente si producono gli orologi in Svizzera»²¹.

Già nella sua versione attuale, l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi prevede condizioni supplementari che corrispondono al modo in cui si fabbricano abitualmente gli orologi in Svizzera. In

¹⁹ Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 2 octobre 1970 relatif au contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse et au complément de la loi sur la protection des marques, FF **1970** II 713, pag. 748; messaggio del 21 novembre 1990 concernente una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, FF **1991** I 1, pag. 38; messaggio «Swissness», FF **2009** 7425, in particolare 7472

²⁰ Noth/Bühler/Thouvenin - Simon Holzer, art. 48 LPM n. 33.

²¹ Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 2 octobre 1970 relatif au contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse et au complément de la loi sur la protection des marques, FF **1970** II 713, pag. 752.

base all'articolo 1a, un orologio può considerarsi svizzero se il movimento è svizzero e assemblato in Svizzera e se il controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera.

Negli ultimi decenni, i metodi di produzione degli orologi si sono evoluti e lo sviluppo tecnico, in particolare per gli orologi non esclusivamente meccanici, ha acquisito un'importanza notevole nell'ambito del processo di progettazione e fabbricazione di un orologio.

Malgrado il requisito dello sviluppo tecnico in Svizzera sia da lungo tempo riconosciuto dall'industria orologiera, esso non è mai stato confermato nel quadro di un procedimento giudiziario. Grazie alla sua introduzione nell'ordinanza, si è dunque posto fine a una situazione di incertezza giuridica.

Lo sviluppo tecnico è il processo mediante il quale le specifiche indicate nel capitolato d'onere sono concretizzate in un prodotto che corrisponde a tale capitolato. Esso comprende due fasi: la costruzione e prototipazione. La costruzione comprende lo sviluppo e la costruzione dei pezzi costitutivi, solitamente mediante l'uso di strumenti CAD²². Questa fase consente al costruttore di ottimizzare i pezzi in questione (geometrie, materiali, dimensioni, rendimento teorico, affidabilità, ecc.), poi testati durante la prototipazione, la quale permette di convalidare la costruzione tecnica. Nell'industria orologiera, lo sviluppo tecnico è una tappa molto importante della ricerca e dello sviluppo (R&S). Essa riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici, e non quelli puramente estetici: i lavori relativi al design di un orologio non rientrano quindi nello sviluppo tecnico.

Se, al momento dell'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza, lo sviluppo tecnico di un orologio è già stato ultimato, le fasi menzionate in precedenza non devono essere ripetute (ciò non vale invece per i movimenti, cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a). Per gli orologi connessi, il modulo adibito alla misurazione del tempo deve essere sviluppato in Svizzera; la connessione tra gli smartwatch e gli smartphone può invece avvenire tramite un sistema operativo estero, dato che tale connessione non serve per misurare il tempo.

Il requisito dello sviluppo tecnico si riferisce all'orologio nel suo insieme e non, ad eccezione del movimento (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a), ai suoi singoli pezzi costitutivi. Questi ultimi possono essere sviluppati all'estero, tranne quelli esplicitamente menzionati all'articolo 1a lettera a numero 2: tale disposizione stabilisce infatti che, per gli orologi non esclusivamente meccanici, anche la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software deve avere luogo in Svizzera.

Lettera d: la nuova legislazione «Swissness» prescrive che i costi di produzione siano realizzati almeno nella misura del 60 per cento in Svizzera (art. 48c cpv. 1 LPM). L'ordinanza ribadisce questa condizione.

Articolo 2 *Definizione del movimento svizzero*

Capoverso 1:

Lettera a: lo sviluppo tecnico del movimento è definito in maniera analoga a quello dell'orologio (cfr. le precedenti spiegazioni relative all'art. 1a lett. a).

²² Per CAD (dall'inglese «*computer-aided design*», in italiano «progettazione assistita dall'elaboratore») si intende la costruzione di un prodotto con l'ausilio di strumenti informatici.

A differenza di quanto stabilito per gli orologi, per i movimenti già sviluppati al momento dell'entrata in vigore della presente revisione lo sviluppo tecnico in Svizzera deve essere ripetuto. Questa disparità di trattamento è giustificata dal ciclo di vita molto lungo dei movimenti (da 20 a 30 anni). Se per questi movimenti così longevi non ci fosse l'obbligo di ripetere lo sviluppo tecnico dal 1° gennaio 2019, questo requisito perderebbe gran parte dei suoi effetti pratici.

Lettera b^{bis}: secondo la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi, è considerato svizzero il movimento che è di fabbricazione svizzera per il 50 per cento almeno del valore di tutti i pezzi costitutivi (art. 2 cpv. 1 lett. c). Questo criterio del 50 per cento riferito al *valore* non è toccato dalla revisione, e quindi coesiste con il criterio del 60 per cento riferito ai *costi di produzione* (derivante dall'art. 48c LPM in combinato disposto con l'art. 52e segg. LPM), introdotto ex novo con l'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis}.

Dalla coesistenza di questi due criteri consegue che l'eccezione stabilita all'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM (esclusione dal calcolo dei costi delle materie prime non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera) non si applica al calcolo del 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi, ma è invece valida per il criterio del 60 per cento dei costi di produzione previsto dall'articolo 1a lettera d e, se il movimento è immesso in commercio in quanto tale, dall'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis} dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

Capoverso 2:

Questo capoverso precisa come va calcolato il valore dei pezzi costitutivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi. Il criterio del 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi deriva dall'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai, e non dai nuovi requisiti previsti dall'articolo 48c capoverso 1 LPM. Inoltre anche la base di calcolo per il criterio del 60 per cento secondo l'articolo 48c capoverso 1 LPM diverge da quella per il criterio del 50 per cento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi (cfr. a questo proposito anche le precedenti osservazioni relative all'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis}). Di conseguenza le eccezioni contemplate nell'articolo 48c capoverso 3 lettere a e b LPM e la possibilità offerta dall'articolo 52k OPM non sono applicabili per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi.

Lettera a: questa disposizione viene abrogata. Di regola il quadrante e le lancette non fanno parte del movimento. I movimenti sono perlopiù commercializzati senza quadrante e senza lancette; nella maggior parte dei casi questi componenti vengono posati dal fabbricante dell'orologio anziché dal fabbricante del movimento. Non sussiste pertanto alcun motivo di includerli nel calcolo del valore del movimento.

Lettera a^{bis}: il quadrante può per contro far parte del movimento negli orologi con display elettroottico o modulo solare se svolge una funzione elettronica (accumulo di energia). Di conseguenza, in questi casi si tiene conto del costo del quadrante.

Lettera c: in base all'articolo 2 capoverso 2 lettera b (invariato), i costi di assemblatura possono essere presi in considerazione quando, a seguito di una stretta cooperazione industriale, esiste l'equivalenza di qualità per i pezzi staccati stranieri e quelli svizzeri, garantita da una procedura d'autenticazione stabilita da un trattato internazionale. Questa procedura di autenticazione non rende «svizzeri» i pezzi provenienti dall'estero, ma permette tuttavia di includere nel calcolo del valore svizzero del 50 per cento anche i costi dell'assemblatura.

Il meccanismo creato con l'articolo 2 capoverso 2 lettera b presuppone che i costi di assiatura possano essere presi in considerazione solo fino al raggiungimento del valore totale dei pezzi costitutivi che beneficiano di una procedura di certificazione. Tenere conto dei costi di assiatura in misura maggiore al valore dei pezzi costitutivi riconosciuti come equivalenti, allo scopo di incorporare in un movimento svizzero pezzi costitutivi stranieri senza un tale riconoscimento, sarebbe contrario allo scopo dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b e, di conseguenza, costituirebbe un abuso (art. 2 cpv. 2 CC). Questo principio viene ora ancorato nell'articolo 2 capoverso 2 lettera c.

Capoverso 3: questa disposizione è puramente «declaratoria»: in virtù del primato del diritto internazionale, le disposizioni dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai prevalgono su quelle dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

Articolo 2a *Definizione di pezzo costitutivo svizzero*

Giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi, determinati pezzi costitutivi del movimento devono essere di fabbricazione svizzera. La nuova disposizione definisce i casi in cui un pezzo costitutivo può essere considerato «svizzero». Tale definizione si basa sulla definizione di movimento di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e b^{bis} dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

Lettera a: per essere considerato svizzero, un pezzo costitutivo deve essere controllato dal fabbricante in Svizzera (cfr. anche art. 1a lett. c e art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi). Questo controllo costituisce una garanzia di qualità disciplinata in modo uniforme a livello settoriale ai sensi dell'articolo 48c capoverso 2 lettera c LPM, i cui costi possono essere inclusi nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione.

Lettera b: in virtù dell'articolo 48c capoverso 1 LPM, il criterio del 60 per cento è richiesto per tutti i prodotti industriali. Questa quota minima è stata ripresa dalla revisione della presente ordinanza.

L'attribuzione dei costi dei pezzi costitutivi al prodotto finale si basa sulla nuova ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 52i OPM, «Attribuzione dei costi delle materie»²³).

Articolo 2b *Definizione di assiatura in Svizzera*

Per la prima volta l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi fornisce una definizione di assiatura del movimento in Svizzera. Dall'articolo 2 capoverso 1 lettera a^{bis} della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi si potrebbe dedurre che tutti i pezzi del movimento debbano essere assiemati in Svizzera. Una tale interpretazione sarebbe tuttavia piuttosto irrealistica alla luce degli usi nel settore e delle forniture, segnatamente nell'ambito del quarzo. Ciononostante il nuovo articolo 2b capoverso 1 stabilisce il principio che un movimento è considerato assiemato in Svizzera se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera, senza sottoassiatura preliminare. In questo modo si garantisce che l'assiatura finale abbia luogo in Svizzera, poiché si tratta di una fase essenziale che conferisce al movimento il suo aspetto e le sue caratteristiche.

Tenendo conto della realtà economica e della prassi attuale, viene comunque lasciata la possibilità di sottoassiemare all'estero i pezzi costitutivi elencati nel capoverso 2. Poiché un movimento

²³ Cfr. rapporto esplicativo del 2 settembre 2015 concernente la revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (in seguito: rapporto esplicativo OPM), pag. 18, art. 52i: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_esplicativo_IT.pdf

può comprendere diversi pezzi costitutivi di una medesima categoria, la deroga relativa alla sottoassiatura all'estero si estende a tutti i pezzi della categoria in questione, e non unicamente ai singoli pezzi menzionati alle lettere a e b.

Articolo 2c *Costi di produzione*

Determinate categorie di costo possono essere escluse dal calcolo dei costi di produzione. La formulazione e la struttura della disposizione sono riprese dall'articolo 48c capoverso 3 LPM.

Lettere c e d: dal calcolo dei costi di produzione sono esclusi solamente i costi di imballaggio e le spese di trasporto sopraggiunti a produzione conclusa «per il prodotto finito». Questa regola è conforme all'articolo 52h capoverso 3 OPM, in base al quale i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto figurano tra i costi indiretti delle materie.

Lettera f: neppure il costo della pila è incluso nei costi di produzione. Gli orologi al quarzo sono dotati di pile amovibili, e di conseguenza la pila è considerata un elemento amovibile che non fa parte del movimento. Infatti quest'ultimo è venduto senza pila, e talvolta anche l'orologio viene fornito senza di essa. A seconda dello stoccaggio, può darsi che la pila venga ancora cambiata prima della vendita. Essa non può quindi influenzare la provenienza né dell'orologio né del movimento.

Articolo 2d *Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera*

In virtù dell'articolo 52k OPM²⁴, un settore può pubblicare indicazioni relative alla disponibilità o all'indisponibilità di una certa materia (lista positiva o negativa) in Svizzera. Queste indicazioni devono fondarsi su criteri oggettivi.

Non essendo parte integrante dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi, una tale «lista di settore» non è giuridicamente vincolante. Essa si limita a creare la presunzione che una certa materia non sia disponibile in quantità sufficiente, presunzione che può anche essere confutata²⁵. Tocca al settore orologiero stabilire chi debba redigere questa lista; in quanto associazione mantello dell'industria orologiera e considerando le sue competenze specifiche, la FH sembra l'organizzazione più indicata per questo ruolo. È evidente che l'utilità di una simile lista dipende fortemente dal suo aggiornamento costante, che compete al settore che pubblica la lista. A completamento della lista si può immaginare anche una piattaforma in rete che consenta di gestire le domande di pezzi costitutivi e le relative offerte. Se una domanda resta senza risposta, è verosimile che il pezzo costitutivo richiesto non sia in quel momento disponibile in Svizzera.

Per quanto concerne la lista di settore, si possono immaginare tre casi:

- i. Un pezzo costitutivo oggettivamente non è disponibile in Svizzera. Esso viene inserito nella lista, e i produttori possono partire dal presupposto che tale pezzo può essere escluso dal calcolo dei costi di produzione.
- ii. Un pezzo costitutivo è oggettivamente non disponibile in quantità sufficiente. Esso viene quindi inserito nella lista indicando la quota della sua disponibilità (p. es.: pezzo costitutivo X disponibile in Svizzera nella misura del 30%). Nel calcolo della *quota minima necessaria*

²⁴ Cfr. nota 4.

²⁵ Cfr. rapporto esplicativo OPM (cfr. nota 23), pag. 19, art. 52k.

di provenienza svizzera, è possibile considerare tale pezzo costitutivo solo nella misura del 30 per cento. Per quanto riguarda il calcolo della *quota minima necessaria* (vale a dire della somma dei costi di produzione realizzati in Svizzera), il produttore può includere tutti i costi ammessi dalle prescrizioni in materia, senza essere limitato dal grado di disponibilità del pezzo costitutivo X in Svizzera. In altre parole, se un produttore dispone di grandi quantità del pezzo costitutivo X di provenienza svizzera, può considerarlo come prodotto svizzero anche in misura superiore al 30 per cento.

- iii. Un pezzo costitutivo è oggettivamente disponibile in Svizzera, ma un produttore per ragioni economiche particolari non è in grado di procurarselo. In questo caso il pezzo in questione non può figurare sulla lista, essendo oggettivamente disponibile in quantità sufficiente. In questo caso la questione attiene al diritto in materia di concorrenza, e non alla normativa «Swissness».

L'oggettività nel valutare la disponibilità di materie in Svizzera è fondamentale per la qualità della lista e, a lungo termine, per il buon funzionamento del sistema istituito con l'articolo 2d in combinato disposto con l'articolo 52k OPM. Se un fabbricante o produttore non è d'accordo con l'inserimento nella lista (o con lo stralcio dalla stessa) di una determinata materia, esso deve avere la possibilità di chiedere a terzi indipendenti di esprimersi sull'effettiva disponibilità della predetta materia. Occorre una commissione paritaria, di cui facciano parte uno o più esperti scelti dal produttore e dal settore. Il ricorso a terzi indipendenti ha l'unico scopo e conseguenza di rafforzare l'oggettività delle indicazioni fornite dal settore sulla disponibilità di una certa materia. Ciò corrisponde alle finalità dell'articolo 52k OPM: da un lato occorre sentire in primo luogo il parere degli attori del settore che dispongono delle conoscenze specifiche necessarie, e dall'altro va consentita una rapida attualizzazione delle liste di settore, dato che la via giudiziaria ha tempi più lunghi rispetto al ricorso a un terzo indipendente. Le indicazioni pubblicate dal settore sulle quantità disponibili o non disponibili di materie in Svizzera non hanno altra valenza giuridica se non quella di fondare una presunzione ai sensi dell'articolo 52k OPM, indipendentemente dal fatto che tali indicazioni siano state verificate da un terzo. Questa presunzione può essere confutata nel quadro di un procedimento giuridico, anche quando essa si fonda sull'opinione di un terzo indipendente.

Articolo 3 *Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera*

Capoverso 1: è stata introdotta la precisazione che per gli orologi non svizzeri è vietato anche l'uso della croce svizzera o dei segni che possono essere confusi con essa.

A certe condizioni, l'articolo 47 capoverso 3^{er} LPM prevede la possibilità di utilizzare indicazioni di provenienza relative a specifiche attività connesse al prodotto. Ciò vale ad esempio per indicazioni quali «Swiss design» (luogo in cui è stato concepito il design).

Se la combinazione tra l'indicazione «Svizzera» o «Swiss» e la menzione dell'attività (p. es. «design») viene percepita come indicazione di provenienza del prodotto nella sua interezza, devono essere soddisfatti i requisiti degli articoli 48 segg. LPM²⁶. La questione della percezione di una

²⁶ Cfr. messaggio «Swissness», FF 2009 7425, in particolare 7471—7472.

simile combinazione da parte delle cerchie interessate è risolta in base alla situazione concreta del singolo caso²⁷.

Nel caso specifico del settore orologiero, l'indicazione di provenienza svizzera e le conseguenti garanzie di qualità e affidabilità da lungo tempo costituiscono un importante criterio di acquisto. Dall'articolo 3 capoverso 1 dell'attuale versione dell'ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2016, si evince che la denominazione «Swiss» costituisce un riferimento alla provenienza svizzera dell'orologio nel suo insieme. Da vari decenni, i consumatori sono in effetti abituati ad associare l'indicazione del nome «Svizzera» sul quadrante o sul retro di un orologio alla provenienza svizzera dell'orologio nella sua interezza.

A causa delle dimensioni ridotte del quadrante e della cassa degli orologi da polso, un'indicazione inerente a un'attività specifica ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3^{ter} LPM sarebbe peraltro molto difficile da apporre e difficile da distinguere dalla tradizionale indicazione «Swiss made», considerata dai consumatori come una garanzia della provenienza svizzera di un orologio.

Date queste circostanze, si può partire dal presupposto che le cerchie interessate percepiscano simili indicazioni sugli orologi da polso come un riferimento alla provenienza del prodotto nel suo insieme.

Articolo 4 *Apposizione dell'indicazione di provenienza* *a. Sulla cassa*

Capoverso 1: anche una cassa d'orologio può essere considerata svizzera tra l'altro quando il suo costo di produzione è realizzato in ragione di almeno il 60 per il cento in Svizzera. Ciò è in linea con quanto stabilito dall'articolo 1a lettera d e dall'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis}. Questo criterio di produzione del 60 per cento è conforme alla nuova legislazione «Swissness».

Nell'ambito della revisione, il termine «tornitura» è stato inoltre sostituito con «lavorazione», in modo da tenere conto dell'evoluzione dei processi industriali intervenuta dopo il 1972.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Capoverso 1: per le giacenze di magazzino che il 1° gennaio 2019 non soddisfano il criterio dello sviluppo tecnico, le imprese beneficiano di un termine di consumo di due anni fino al 31 dicembre 2020, in analogia a quello stabilito dall'articolo 60a OPM per i prodotti industriali fino al 31 dicembre 2018. Per evitare di prolungare di altri due anni il termine di consumo previsto dall'art. 60a OPM, gli orologi o movimenti prodotti prima del 1° gennaio 2019 devono soddisfare i criteri «Swissness» (art. (Art. 48—48c LPM) nonché le disposizioni della nuova versione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi: soltanto a queste condizioni essi possono essere immessi per la prima volta sul mercato ancora entro il 31 dicembre 2020, pur non adempiendo al requisito dello sviluppo tecnico.

Capoverso 2: la legge sulla protezione dei marchi prevede esplicitamente la possibilità, mediante un'ordinanza di settore, di escludere dal calcolo dei costi di produzione il costo delle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera (art. 48c cpv. 3 lett. b LPM).

²⁷ Cfr. messaggio «Swissness», FF **2009** 7425, in particolare 7471—7472.

La norma di delega su cui si fonda la presente ordinanza (art. 50 cpv. 2 LPM) consente non solo di precisare i requisiti stabiliti per legge, ma anche, all'occorrenza, di renderli più restrittivi²⁸. In misura limitata, l'articolo 50 capoverso 2 LPM permette di integrare le disposizioni legali conformemente agli interessi particolari di un settore.

Finora l'industria orologiera è l'unico settore per cui il Consiglio federale ha precisato con un'ordinanza le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza svizzera. In base all'articolo 2 capoverso 1 lettera c della versione attuale della presente ordinanza, oggi il criterio del valore del 50 per cento vale «solo» per il movimento.

Siccome il criterio del valore del 50 per cento vige solo per il movimento, è possibile utilizzare materie semilavorate di provenienza estera senza dover rinunciare all'indicazione «Swiss made». Per questo motivo le imprese (e in particolare quelle che producono orologi a prezzi accessibili) detengono ampie scorte di componenti esteri.

Il ricorso alla produzione estera per un lungo periodo di tempo ha peraltro indebolito la domanda per i componenti di questo tipo prodotti in Svizzera. Di conseguenza oggi la capacità produttiva in Svizzera non basta per coprire il fabbisogno di tutti i segmenti di mercato, soprattutto per quanto riguarda le casse e i vetri per orologi. Secondo le indicazioni della FH e della comunità d'interessi «Swiss Made» (IG Swiss Made), attualmente l'offerta in Svizzera di casse e vetri per orologi è insufficiente.

Al fine di tenere conto di questa situazione particolare dell'industria orologiera, l'ordinanza prevede un periodo transitorio durante il quale le casse e i vetri per orologi possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione. Tale periodo è limitato a due anni, vale a dire termina il 31 dicembre 2018, e riguarda esclusivamente le casse e i vetri che i produttori detengono in stock il 31 dicembre 2016. Nella categoria delle casse d'orologio rientrano anche i «pezzi costitutivi delle casse», e in quella dei vetri per orologi tutti i tipi di vetri (p. es. vetri in zaffiro, vetri minerali). I costi per le casse e i vetri acquistati all'estero dopo il 31 dicembre 2016 non possono invece essere esclusi dal calcolo. È determinante il fatto se a quella data il produttore aveva già in magazzino i componenti in questione.

Grazie a questo periodo transitorio, i produttori possono esaurire in maniera economicamente razionale le proprie scorte di casse e vetri per orologi esteri e il settore può predisporre una produzione sufficiente in Svizzera.

Entrata in vigore

Capoverso 1: l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è prevista il 1° gennaio 2017; il Consiglio federale deciderà in merito probabilmente a metà del 2016. Le imprese del settore orologiero hanno quindi mezzo anno per adeguarsi alle nuove disposizioni della suddetta ordinanza. Già da più tempo i produttori sono d'altronde a conoscenza delle condizioni quadro legislative, vale a dire i nuovi criteri «Swissness»; in particolare il criterio del 60 per cento dei costi di produzione è noto sin dall'approvazione del progetto «Swissness» da parte del Parlamento nel 2013. L'industria orologiera ha quindi quasi quattro anni per adattare i propri processi produttivi alle nuove prescrizioni legali. Per giunta anche gli orologi e i movimenti

²⁸ Si veda a questo proposito anche la risposta del Consiglio all'interpellanza Favre (cfr. nota 17).

prodotti prima del 1° gennaio 2017 beneficiano del periodo di transizione per l'esaurimento delle scorte previsto dall'articolo 60a OPM: a patto di adempiere ai requisiti stabiliti dal diritto vigente, essi possono essere immessi in commercio ancora fino al 31 dicembre 2018²⁹.

Capoverso 2: il requisito dello sviluppo tecnico in Svizzera dell'orologio e del movimento (art. 1a lett. a e art. 2 cpv. 1 lett. a), basato sull'articolo 48 capoverso 2 LPM³⁰, va oltre le condizioni minime previste dalla legislazione «Swissness», e quindi non deve per forza entrare in vigore contemporaneamente a quest'ultima. Per lasciare abbastanza tempo alle imprese di adeguare i loro processi produttivi, tale requisito entra in vigore il 1° gennaio 2019.

7. Ripercussioni

7.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'attuazione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è di competenza della FH. Alla Confederazione e ai Cantoni non sono attribuiti compiti di controllo supplementari. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non comporta pertanto ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

7.2 Ripercussioni economiche

L'industria orologiera svizzera, che nel 2012 ha realizzato un fatturato di oltre 23 miliardi di franchi, costituisce un importante settore economico e occupa un numero elevato di lavoratori nell'intero processo produttivo. Il 95 per cento di questo fatturato deriva dalle esportazioni³¹.

7.2.1 Ripercussioni sui diversi segmenti di mercato

Il settore orologiero è fortemente diversificato. I prodotti della fascia di prezzo medio-bassa generano solo il 13 per cento circa del valore totale delle esportazioni, ma oltre l'80 per cento del loro volume; la parte restante è costituita dagli orologi di alta gamma. Anche se nel 2012 le importazioni di pezzi costitutivi da parte dell'industria orologiera svizzera ammontavano appena al 10 per cento circa del valore delle esportazioni, è verosimile che nella fascia di prezzo medio-bassa il rapporto tra importazioni ed esportazioni sia notevolmente più elevato, poiché soprattutto per gli orologi al quarzo i chip semiconduttori utilizzati sono spesso fabbricati in Asia³².

Benché non siano disponibili dati dettagliati e disaggregati riguardo al fatturato e all'occupazione nei diversi segmenti di mercato nonché alle diverse tipologie di orologio (orologi meccanici, orologi al quarzo, orologi connessi), è presumibile che le nuove disposizioni dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non comporteranno ripercussioni immediate per la maggioranza dei produttori di orologi di alta gamma, i cui prodotti già dovrebbero soddisfare la maggior parte dei nuovi requisiti per il marchio «Swiss made». In vista dell'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi, alcuni fabbricanti di orologi e di movimenti svizzeri dovranno effettuare investimenti e/o adeguare le loro strategie di approvvigionamento e i loro metodi di calcolo

²⁹ Vedi rapporto esplicativo OPM (cfr. nota 23), pag. 23, art. 60a OPM.

³⁰ Cfr. pag. 7, commento all'art. 1a lett. a.

³¹ Cfr. *Die Lage der Uhrenindustrie 2014 – in der Schweiz und in der Welt*, Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie, 2015.

³² Cfr. *Industria orologiera svizzera - Prospettive e sfide*, Credit Suisse, Swiss Issues Settori, 2013.

per soddisfare i requisiti futuri. È difficile prevedere in che misura la concretizzazione delle regole generali in materia di «Swissness» contenute nell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi renderà necessari ulteriori adeguamenti. In futuro, in particolare lo sviluppo tecnico e l'assiatura dovranno avvenire in Svizzera. Inoltre il criterio del 60 per cento dei costi di produzione stabilito dalla legislazione «Swissness» sarà applicato anche direttamente al movimento, il che potrà comportare costi supplementari soprattutto per le imprese attive nella fascia di prezzo medio-bassa. Alcune aziende probabilmente rinunceranno a produrre orologi con il marchio «Swiss made» poiché considerano troppo costosi i necessari adeguamenti.

7.2.2 Mutamenti strutturali nel mercato orologiero

Sotto diversi aspetti, l'industria orologiera sta attraversando una fase di mutamenti strutturali. Da un lato, nei prossimi dieci anni verrà superato il monopolio artificiale nella produzione di movimenti venutosi di fatto a creare negli anni Ottanta: si prevede infatti che diversi piccoli produttori uniranno le proprie forze per lanciarsi in questo settore. Dall'altro, l'avvento dei cosiddetti orologi connessi prefigura un profondo cambiamento del mercato. Nel 2015 Apple, con 8,8 milioni di Apple Watch venduti, ha già quasi raggiunto il fatturato della Rolex, il principale produttore di orologi in termini di cifra d'affari. Alla fine del 2015, a livello mondiale le vendite di smartwatch hanno per la prima volta superato quelle di orologi svizzeri³³; nel 2016 secondo le stime gli Apple Watch venduti saranno addirittura 24 milioni³⁴.

Tale evoluzione rappresenta una sfida per il segmento di mercato medio-basso. Per Jean-Claude Biver, responsabile della divisione orologiera del gruppo LVMH, gli orologi fino all'incirca 1500 CHF sono esposti alla concorrenza degli orologi connessi³⁵. Diversi produttori svizzeri di questo segmento già oggi hanno in catalogo i primi smartwatch (p. es. TAG Heuer, Montaine) o stanno valutando se entrare in questo mercato in rapida crescita, un passo che alcune aziende estere, tra cui il gruppo statunitense Fossil, hanno già compiuto³⁶. Al momento tuttavia non è ancora chiaro in che misura gli smartwatch si sostituiranno a determinate categorie di orologi o se si tratta piuttosto di prodotti complementari, come ad esempio nel caso dei braccialetti per il fitness. I progetti che combinano braccialetti intelligenti e orologi meccanici mostrano in maniera esemplare la varietà dei possibili sviluppi futuri³⁷.

Ad ogni modo, per il segmento fino a 1500 CHF è prevedibile che i mutamenti nel mercato orologiero appena descritti saranno di portata tale da rendere impossibile una stima precisa dell'impatto delle nuove regole dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi sui volumi delle vendite e/o sui prezzi.

Indipendentemente dall'evoluzione futura dell'industria orologiera, la revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi ha lo scopo di preservare il prestigio del marchio «Swiss made» e tutelarlo da chi intende sfruttarlo abusivamente. Anche in futuro infatti un marchio «Swiss Made» forte costituirà un vantaggio comparativo per l'industria orologiera nazionale.

³³ Strategy Analytics (2016): "Global Smartwatch Shipments overtake Swiss Watch Shipments in Q4 2015"

³⁴ NZZ am Sonntag del 24.01.2016.

³⁵ NZZ am Sonntag del 24.01.2016.

³⁶ NZZ del 09.11.2015: <http://www.nzz.ch/wirtschaft/unternehmen/der-kampf-ums-handgelenk-1.18643911> (consultato il 16.03.2016).

³⁷ NZZ del 09.01.2015: <http://www.nzz.ch/lebensart/stil/montblanc-mit-smarter-uhr-1.18457074> (consultato il 16.03.2016).